



CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DI NOVARA

---

Novara, 13.04.2015  
Circolare n. 3/2015

Spett.le  
Impresa  
Consulente del Lavoro

**OGGETTO: CONTRIBUTO CONTRATTUALE FONDAPI (CCNL CONFAP ANIEM)**

Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 560 del 16/03/2015 riportiamo le indicazioni operative per il versamento del contributo contrattuale FONDAPI a decorrere dalle denunce MUT di 03/2015.

**Compilazione contributo contrattuale di competenza del mese di Marzo 2015**

Dalle denunce di 03/2015 l'indicazione del contributo contrattuale FONDAPI sarà obbligatoria (errore bloccante sul MUT con impossibilità di inviare la denuncia alla Cassa Edile).

**OPERAJ**

Se la compilazione della denuncia è manuale, l'importo relativo al contributo contrattuale e l'adesione contrattuale "X" verranno inserite automaticamente.

Se la compilazione della denuncia avviene tramite importazione del flusso dal gestionale paghe, l'importo relativo al contributo contrattuale verrà verificato dai controlli impostati dal Client MUT.

In entrambe i casi per ciascuno operaio l'importo del contributo contrattuale mensile dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**IMPIEGATI e QUADRI**

A partire dal mese di marzo 2015 dovranno essere riportate in denuncia anche le anagrafiche dei dipendenti impiegati.

Nel caso di impiegati part-time sarà necessario indicare "P" nel "Tipo Occupazione", oltre alla "Percentuale part-time" e "Orario settimanale" per consentire al Client MUT di effettuare il calcolo riproporzionato.

Nel caso di impiegati apprendisti sarà necessario indicare "5" nel "Tipo rapporto" oltre al livello impiegatizio.

Per gli impiegati l'importo del contributo contrattuale non deve essere arrotondato all'unità di euro, ma deve essere versato secondo i valori mensili stabiliti a livello nazionale (allegati alla presente circolare).

Per i dipendenti quadri il valore mensile da utilizzare è quello previsto per gli impiegati di 7 livello.

**Compilazione contributo contrattuale pregresso**

Nella denuncia MUT di 03/2015 dovranno essere indicati gli importi del contributo contrattuale pregresso relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2015.

La Cassa Edile riporterà in automatico le ore di lavoro ordinario comunicate nel mese di febbraio 2015.

L'impresa/consulente dovrà compilare, nella scheda "Recupero PREVEDI" i campi Anno recupero, Mese competenza e Contributo contrattuale.

Inviando in allegato gli accordi del 9/03/2015 ed il vademecum operativo per il versamento del contributo contrattuale FONDAPI.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Cassa Edile - Novara

---

Addi, 9 marzo 2015

Tra  
CONFAPI ANIEM  
E  
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini, così come rinnovato il 12.11.2014;

visto l'accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese – FONDAPI e successive modifiche e integrazioni;

**si conviene quanto segue**

in ordine alle procedure di utilizzo delle Edilcasse/Casse Edili (di seguito "Casse") nell'attività del Fondo Fondapi (di seguito "Fondo").

1. L'adesione (tacita, esplicita) del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa di competenza con cadenza mensile, con invio delle anagrafiche dei lavoratori attraverso il protocollo di comunicazione in uso presso la Cassa (adesioni tacite) e a mezzo posta della Scheda di adesione (adesione esplicita) alla Cassa stessa (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza). L'azienda è tenuta a sottoscrivere (con timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.
2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:
  - il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa di competenza con la cadenza mensile prevista per gli altri versamenti;
  - il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse.
3. Le Casse svolgeranno le seguenti attività:
  - a. promozione del Fondo, attraverso la distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da FONDAPI;
  - b. acquisizione e verifica anagrafiche, attraverso
    - i flussi informativi (adesioni tacite) e la raccolta provvisoria delle schede di adesione (adesioni esplicite) dei lavoratori. Le schede di adesione perverranno alla Cassa in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza mensile, le copie per la Cassa verranno archiviate a cura della stessa. Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);



- la registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti al Fondo ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa. L'aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;
  - L'accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa, della iscrizione al Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;
  - La trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;
  - invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.
- c. acquisizione, verifica ed invio dei contributi:
- acquisizione provvisoria dei contributi a FONDAPI;
  - acquisizione e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati;
  - verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo. Attraverso tale operazione, si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);
  - trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
    - contributo del lavoratore
    - contributo dell'impresa
    - TFR
    - contributo volontario.
  - trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
    - contributo del lavoratore
    - contributo dell'impresa
    - TFR
    - contributo volontario.
  - segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;
  - segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a FONDAPI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del mese. Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse, ovvero di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;

- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.
- 4. Le Casse, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse;
- 5. Le Casse sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo;
- 6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.


Inoltre, premesso che

- Le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, nonché ai fini degli obblighi derivanti dalle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo nazionale di settore, con riferimento ai processi di adesione contrattuale, esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondapi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente ;
- Il citato ruolo delle aziende tiene conto dell'intermediazione delle Casse nei processi produttivi caratteristici del Fondapi;
- Le Casse svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, nonché ai fini degli obblighi derivanti dalle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo nazionale di settore, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondapi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.

#### Si conviene

1. Che le rimesse contributive delle Casse al Fondo devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo (ivi comprese le adesioni realizzate con il c.d. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR);
2. Di delegare il Fondo ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse funzionali all'attività del Fondo stesso e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nei rapporti con le Casse stesse.

Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse nel processo di conferimento del TFR è conforme alla normativa di legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di legge.



Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI ANIEM

~~Mario Di~~  
Giovanni Tobi  
Gino Pini

FENEAL - UIL

Enrico Celi

FILCA - CISL

Carlo Pini

FILLEA - CGIL

Rinaldo Caveri

Addì, 9 marzo 2015

Tra

CONFAPI ANIEM  
Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini  
Aderenti a Confapi

e  
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Visto il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12.11.2014, di seguito riportato;

Vista la disciplina contrattuale in materia di previdenza complementare, di cui all'art. 90 del suddetto CCNL, "Viene istituito a partire dal 1.01.2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.

Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1.01.2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.

Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria – Feneal, Filca e Fillea – al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12.11.2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28.04.2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.

Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.

A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni)."

Visto il contributo contrattuale di 8 euro, così riparametrato:

LIVELLO	PARAMETRO	CONTRIBUTO


  
  
  
  



7	200	16,00
6	180	14,40
5	150	12,00
4	140	11,20
3	130	10,40
2	117	9,36
1	100	8,00

Visto quanto stabilito nell'accordo tra Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea del 9 marzo 2015

si concorda quanto segue:

1. Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1.01.2015, il *contributo* contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
2. Per i lavoratori non già iscritti al Fondapi al 1.01.2015, il versamento del contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) determina l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli organi di amministrazione del Fondo, in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
3. Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto al sopra richiamato CCNL. Il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Fondapi;
4. La posizione individuale maturata presso il Fondapi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione al Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
5. Ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondapi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative che saranno appositamente indicate dal Fondo, a cui pertanto si rinvia integralmente;
6. La contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili/edilcasse.

Con riguardo al calcolo del contributo contrattuale, le parti concordano che:

1. Per i lavoratori operai, il contributo contrattuale si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate;
2. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero;
3. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
4. Il contributo al Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D. Lgs. 252/2005) ed è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore nel limite di € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D. Lgs. 252/2005);
5. L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.


Con riferimento all'applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, le parti rimandano al vademecum applicativo ivi allegato (Allegato 2).

Letto, confermato e sottoscritto


FENEAL - UIL



FILCA - CISL



CONFAP I ANIEM



FILLEA - CGIL



Allegato 1 – TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE

	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per LIVELLI	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
IMPIEGATI	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista la riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16				
	6	180	14,4				
	5	150	12				
	4	140	11,2				
	3	130	10,4				
	2	117	9,36				
1	100	8					
	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per LIVELLI	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
OPERAI	A	B	C	$D = C * 18,5$	$E = C + D$	$E / 173$	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,2	2,072	13,272	0,0767	
	3	130	10,4	1,924	12,324	0,0712	
	2	117	9,36	1,7316	11,0916	0,0641	
	1	100	8	1,48	9,48	0,0548	

## VADEMECUM

### FONDAPI CONTRIBUTO "CONTRATTUALE"

Come noto, l'accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini dispongono, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (c.d. contributo "contrattuale").

Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.

Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.

#### 1) Fonti:

- accordo 12 novembre 2014 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini;
- accordi nazionali 9 marzo 2015

2) **Previsione contrattuale:** contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Fondapi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.

3) **Decorrenza del contributo:** 1 gennaio 2015

#### 4) Procedure per il calcolo del contributo

Il contributo "contrattuale" a Fondapi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.


L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

In sostanza, il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, **con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate**. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore, come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.

L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili/Edilcasse che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.

Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.

Per tali lavoratori, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'AS', 'G', 'JL', and 'AN'.

Per gli impiegati, il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.

Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Il contributo contrattuale Fondapi per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e della 14° mensilità.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati, nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore.

Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.


5) **Part time impiegati:** salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

6) **Lavoratori già associati al Fondapi:** per i lavoratori già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.

7) **Lavoratori non già associati:** per i lavoratori non già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale, si fa riferimento all'accordo del 9 marzo 2015 ed alle circolari emanate dal Fondo.

8) **Natura irrevocabile del contributo:** Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi.

La posizione individuale maturata presso il Fondo suddetto, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a small mark resembling a checkmark or the number '7', and two more distinct signatures on the right side.

9) **Modalità di versamento del contributo contrattuale a Fondapi:** ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso il fondo stesso, a cui pertanto si rinvia integralmente.

Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Fondapi:

a) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;

oppure, in alternativa,

b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo riportate sul sito [www.fondapi.it](http://www.fondapi.it) ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).

#### 10) **Contributo Inps di solidarietà.**


Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

#### 11) **Aspetti fiscali.**

Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05)

#### Allegati:

- Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Fondapi



The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Angela Felvi'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'D' and another that looks like 'L'.

Allegato 1 – TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE

**IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili)**

LIVELLI	1 gennaio 2015
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

**OPERAI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari \*)**

LIVELLI	1 gennaio 2015
4	0,0767
3	0,0712
2	0,0641
1	0,0548

**APPRENDISTI- CONTRIBUTO CONTRATTUALE**

Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili

Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (\*)

*\* Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.*

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. ...'. To its right, there are smaller initials, possibly 'EP'. Further right, there is a signature that looks like 'per' and another one that is more cursive and less legible. The handwriting is in black ink on a white background.